

23918/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.278/06

Dott. Mario ADAMO

- Presidente

cron. 23918

Dott. Luigi MACIOCE

- Consigliere

Rep. 6US

Dott. Vittorio RAGONESI

- Consigliere

C.C.6/5/2008

Dott. Maria Rosaria CULTRERA

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto

equa riparazione

sul ricorso proposto da:

BORRELLI Ciro, DELL'AQUILA Ciro, DELL'AQUILA Leopoldo, EGGER Enrico, MASULLO Lucia, MASCOLO Saverio, PRISCO Antonio, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanni Romano, elettivamente domiciliati nello studio legale Romano in Roma, Via Valadier, n. 43;

ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli UffiMu



ci di quest'ultima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 21 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2008 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro Abbritti, che ha concluso perché la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con decreto in data 21 gennaio 2005, ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta da Borrelli Ciro e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti del Ministero della giustizia per il ritardo nella definizione di una procedura fallimentare dinanzi al Tribunale di Napoli, che essi, quale lavoratori dipendenti della s.r.l. Ammendola Fratelli, avevano attivato nei confronti della predetta Società, chiedendo poi l'ammissione in via privilegiata del proprio credito;

che la Corte d'appello ha premesso che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della predetta Alw



Società con sentenza del 19 marzo 1987; che il credito delle parti istanti era stato ammesso dal giudice delegato, il quale aveva approvato e reso esecutivo lo stato passivo con provvedimento del 9 giugno 1988; che il fallimento era stato poi chiuso per insufficienza dell'attivo con decreto del marzo 2004;

che, tanto premesso, la Corte capitolina ha osservato che "si sono inserite nella procedura fallimentare cause civili nonché processo penale per reati fallimentari, ed il curatore alla fine del 1996 evidenzia ancora la pendenza di giudizi da cui può dipendere un eventuale incremento dell'attivo"; ed ha ritenuto che "non può in alcun modo addebitarsi ad incuria degli organi preposti al fallimento la chiusura di questo con notevole ritardo rispetto alla fase di approvazione dello stato passivo, ma unicamente alle obiettive circostanze che hanno accompagnato la procedura fallimentare";

che per la cassazione del decreto della Corte territoriale il Borrelli e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2005, sulla base di due motivi;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che è manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione

M



e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e vizio di motivazione, si censura che il decreto impugnato abbia negato la sussistenza della violazione della ragionevole durata della procedura concorsuale;

che - sebbene debba escludersi che la valutazione del termine di ragionevole durata di un fallimento vada effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori, occorrendo al riguardo tenere conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa - va ribadito che le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero, ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell'ambito della valutazione della complessità del caso, di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla natura di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass., Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24040);

MW



che, nella specie, la Corte d'appello, discostandosi da tale principio, ha omesso qualsiasi sindacato sulla natura e sulla difficoltà delle controversie civili e
penali inseritesi nella procedura fallimentare e non ha
valutato se per caso vi siano stati errori, inerzie o
ritardi nel promuovere o nel proseguire detti procedimenti incidentali o connessi, ma si è limitata a dare
rilievo al mero fatto storico di cause civili collaterali (non meglio identificate) e di un processo penale per
reati fallimentari, senza neppure considerare che ciò ha
comportato una durata dell'esecuzione concorsuale di
quasi sedici anni, al di fuori di ogni parametro discendente dalla giurisprudenza della CEDU;

che, pertanto, assorbito l'esame del secondo motivo (attinente al momento succedaneo - rispetto all'accertamento della irragionevole durata del processo - della liquidazione del danno non patrimoniale), cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia





la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 maggio 2008.

Il Consigliere estensore

Much Gint

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 19 SET. 2008

IL CAMELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Passinetti